

Opinione scritta presentata in veste di *amicus curiae* dall'Accademia di Diritto e Migrazioni (ADiM) in riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, lett. d), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata con Ordinanza del 1° dicembre 2020 del Tribunale di Bologna (GU 1a Serie Speciale – C. cost. n. 26 del 30.6.2021)

1. Il soggetto presentatore

L'Accademia di Diritto e Migrazioni (ADiM) è una rete scientifica composta da studiosi che svolgono attività di ricerca, anche applicata, in materia di immigrazione, istituita nell'ambito del progetto di eccellenza 2018-2022 dal Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) dell'Università della Tuscia. All'Accademia, coordinata da Mario Savino, aderiscono oltre 400 studiosi del diritto dell'immigrazione e 20 Dipartimenti di università italiane.

Uno dei dieci gruppi di lavoro di ADiM – il Laboratorio avanzato sulla giurisprudenza costituzionale (COST Lab) – monitora e analizza la giurisprudenza della Corte ed elabora opinioni, come *amicus curiae*, ai sensi dell'art. 4-ter n.i. Su iniziativa del COST Lab, Marco Benvenuti (Università di Roma 'La Sapienza'), Roberto Cherchi (Università di Cagliari), Angelo Marletta (Université Libre de Bruxelles), Mario Savino (Università della Tuscia) e Stefano Zirulia (Università Statale di Milano) hanno contribuito all'elaborazione della presente opinione.

Al pari delle cliniche legali universitarie, ADiM non ha personalità giuridica, ma si identifica nel Dipartimento che la ha istituita (DISTU), diretto dal prof. Saverio Ricci, di cui si allega il decreto di nomina. Il presente intervento è stato autorizzato con delibera del Consiglio di dipartimento adottata in data 14 luglio 2021, anch'essa allegata.

2. La novità della questione

La questione di legittimità costituzionale in esame è nuova, mancando precedenti con identico *thema decidendum*. Nel solo precedente relativo all'art. 12, co. 3 e 3-bis, d.lgs. 286/1998 (TUI), la questione sollevata riguardava la sola pena pecuniaria, che, in quanto fissa, il rimettente riteneva contraria ai principi di offensività e proporzionalità della pena. Con sent. 142/2017, la Corte ha respinto le censure, ritenendo la pena pecuniaria proporzionale, in quanto commisurata al numero di migranti trasportati, e la contestuale previsione di una pena detentiva tale da consentire di modulare il trattamento sanzionatorio

complessivo. Nell'ordinanza di rimessione in esame, l'oggetto del giudizio è diverso: si lamenta la manifesta irragionevolezza dell'intera cornice edittale (pena detentiva e pecuniaria), prevista dall'art. 12, co. 3, lett. d), TUI.

Le altre decisioni della Corte inerenti all'art. 12 TUI hanno riguardato disposizioni diverse da quelle oggetto della q.l.c. (sentt. 331/2011, 21/2009 e ordd. 75/2007, 445/2004 e 78/2001).

Quanto alla manifesta irragionevolezza e arbitrarietà "intrinseca" della pena, lamentata dal giudice rimettente, pertinente è la sent. 236/2016, ove si afferma che, benché le valutazioni di "*dosimetria sanzionatoria*" rientrino nella discrezionalità del legislatore (*ex art. 25, co. 2, Cost.*), sono tuttavia sindacabili le valutazioni "*palesamente arbitrarie o radicalmente ingiustificate, tali da evidenziare un uso distorto di tale discrezionalità*" (v. anche le sentt. 148/2016, 23/2016, 81/2014 e 394/2006 e le ordd. 249/2007, 71/2007, 169/2006 e 45/2006).

Tale indirizzo potrebbe trovare applicazione nel caso in esame. Anche qualora la disposizione censurata fosse qualificata come circostanza di reato (Cass. pen., S.U., 40982/2018, *Mizanur*), essa soggiace comunque ai principi di offensività e di proporzionalità, a prescindere dal bilanciamento con circostanze di segno diverso. La funzione delle circostanze (e del loro bilanciamento) è, invero, quella di consentire l'adeguamento della pena al reale disvalore del fatto concreto e non, invece, di ovviare alla manifesta sproporzione di una pena (v. le sentt. 249/2010 e 119/1970; sui limiti al bilanciamento delle circostanze, v. le sentt. 55/2021, 73/2020, 205/2017, 120/2017, 74/2016 e 185/2015).

La sent. 236/2016 ha rilevato, alla luce degli artt. 3 e 27, co. 3, Cost., una "*manifesta sproporzione della cornice edittale censurata, se considerata alla luce del reale disvalore della condotta punita*", sproporzione evidente nel caso in cui "*il reo sia guidato dal fine, non già di pregiudicare, bensì di favorire, sia pure commettendo un reato, l'interesse del minore*". L'argomento pare attagliarsi alla fattispecie di cui all'art. 12, co. 3, lett. d), TUI sia in sé considerata (proporzionalità c.d. cardinale), posto che l'aggravamento di pena prescinde dalle finalità perseguite dall'agente, normalmente orientate a favorire lo straniero (in assenza di scopo di lucro o sfruttamento, colpiti da altre aggravanti); sia nel contesto normativo in cui si colloca (proporzionalità c.d. ordinale), dove identico aggravamento è applicato anche a condotte che invece danneggiano la persona trasportata (art. 12, co. 3, lett. b e c, TUI: "*la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale*" e "*la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale*"). Come nel caso della norma caducata dalla sent. 236/2016, appare evidente, in assenza di un intervento correttivo della Corte, il rischio di

“infliggere una punizione irragionevolmente sproporzionata per eccesso”, tanto nel massimo, quanto nel minimo edittale previsto all’art. 12, co. 3, TUI.

3. La manifesta irragionevolezza della circostanza aggravante

L’aggravante censurata risulta affetta da manifesta irragionevolezza, in quanto seleziona modalità di condotta che risultano, per un verso, radicalmente prive di *surplus* di disvalore rispetto alla fattispecie base (l’utilizzo di servizi internazionali di trasporto) e, per un altro verso, dotate di un *surplus* di disvalore che trova un’adeguata risposta sanzionatoria nell’ambito dei reati di falso (utilizzo di documenti contraffatti, alterati o illegalmente ottenuti). In entrambi i casi, si tratta di condotte manifestamente eterogenee rispetto alle altre ipotesi aggravate previste dal medesimo art. 12, co. 3, TUI, e ciò malgrado irragionevolmente assoggettate alle medesime sanzioni edittali.

In via preliminare, non è dato rilevare alcun fondamento di tale scelta sanzionatoria dai lavori parlamentari. Infatti, il testo originario del d.d.l., poi trasfuso nella l. 40/1998 (a sua volta confluita nel TUI), non prevedeva le aggravanti dell’utilizzo dei servizi internazionali di trasporto e dei documenti contraffatti (v. l’art. 10 d.d.l. AC 3240). Il loro successivo inserimento è il frutto di una scelta compiuta in seno alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati (v. la seduta del 18.9.1997, nella quale il relatore si limita ad affermare: *“sono inoltre previste l’aggravante della partecipazione al reato di tre o più persone, quella dell’aver favorito l’ingresso di cinque o più persone, quella dell’utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti”*), non seguita da dibattito né in Commissione né in Assemblea.

Neppure nei lavori parlamentari relativi alle successive modifiche dell’art. 12, co. 1 e 3, TUI, che hanno progressivamente inasprito le pene edittali sia della fattispecie base sia delle circostanze aggravanti (l. 189/2002, d.l. 241/2004, conv. con mod. nella l. 271/2004, e l. 94/2009), è possibile rinvenire alcun elemento utile a ricostruire una plausibile *ratio* della disposizione oggetto della q.l.c.

Ciò premesso, la manifesta irragionevolezza dell’art. 12, co. 3, lett. *d*), TUI si desume da tre argomenti, di seguito sviluppati, fondati rispettivamente su: *i*) un’interpretazione sistematica dell’art. 12 TUI (*infra*, § 3.1); *ii*) la natura dei beni giuridici protetti dall’art. 12 TUI (*infra*, § 3.2); *iii*) il raffronto con il diritto dell’UE e il diritto comparato (*infra*, § 3.3).

3.1. La manifesta irragionevolezza alla luce di un’interpretazione sistematica dell’art. 12 TUI

L’immigrazione irregolare e, di riflesso, il suo favoreggiamento sono fenomeni strutturalmente transnazionali. Pertanto, l’utilizzo di servizi internazionali di trasporto, lungi dal configurare un indice

di speciale disvalore, rappresenta piuttosto una modalità fisiologica. Anche la contraffazione dei documenti, spesso connessa all'utilizzo di quei servizi di trasporto, è un evento ricorrente. Lo conferma il dato giurisprudenziale: malgrado il favoreggiamento di ingressi irregolari configuri un reato a forma libera, la casistica sviluppatasi dal 1998 ad oggi evidenzia come la maggior parte delle fattispecie concrete contemplino l'una, l'altra o entrambe le modalità "aggravate" in esame.

Frequenti, anzitutto, sono i casi in cui gli atti diretti a favorire l'ingresso irregolare consistono proprio nel fornire allo straniero documenti falsi da esibire ai varchi di frontiera o, comunque, documenti prodromici al rilascio di permessi di soggiorno (v., di recente, Cass. pen., sez. I, 35510/2019, *Fantini*). Altrettanto frequenti sono i casi in cui la condotta tipica consiste nell'organizzare trasferimenti formalmente regolari, ma preordinati alla successiva permanenza irregolare (è il caso dei c.d. *overstayers* che entrano con visto turistico). Premesso che la giurisprudenza è consolidata nel ricondurre queste fattispecie al favoreggiamento dell'ingresso (e non della permanenza) irregolare, qui l'aggravante di cui all'art. 12, co. 3, lett. d), TUI trova applicazione nelle ipotesi in cui, sfruttando l'apparente regolarità dell'operazione, il trasferimento in Italia avvenga attraverso servizi internazionali di trasporto (v., da ultimo, Cass. pen., sez. I, 15531/2020, *Gozzoli*).

In terzo luogo, la stessa aggravante trova applicazione nei casi di ingressi "clandestini", ossia elusivi dei controlli alle frontiere, ogniqualvolta il favoreggiamento consista nel nascondere lo straniero a bordo dei mezzi che svolgono servizi di trasporto internazionale (v. Cass. pen., sez. I, 12542/2014, *Eller*). Fuori da queste ipotesi restano solo le note condotte dei c.d. scafisti che organizzano l'attraversamento del Mediterraneo a bordo di precarie imbarcazioni, nonché (ma si tratta di situazioni marginali) il favoreggiamento realizzato dai c.d. *passeurs* in senso stretto, ossia da chi si limita a fornire un passaggio con un mezzo di trasporto privato o ad accompagnare i migranti a piedi attraverso le zone di confine.

Queste considerazioni di ordine prasselogico fanno da sfondo ai profili di irragionevolezza poc'anzi accennati. Se infatti l'utilizzo di servizi internazionali di trasporto e/o di documenti contraffatti rappresentano modalità ordinarie di realizzazione del favoreggiamento di ingressi irregolari (per non dire l'*id quod plerumque accidit* in materia), manca una ragionevole giustificazione a sostegno della scelta politico-criminale di elevarli a circostanze aggravanti speciali della fattispecie base di cui all'art. 12, co. 1, TUI. Quest'ultima, invero, vede il proprio ambito di applicazione ridursi a un ventaglio di casi marginali, con il risultato di sovvertire quella logica di *genus ad speciem*, che, invece, normalmente contrassegna il rapporto tra una figura di reato e le relative circostanze.

Un secondo profilo di irragionevolezza emerge dal confronto tra le condotte di cui al giudizio *a quo* e le altre aggravate dall'art. 12, co. 3, TUI. Si tratta, invero, di situazioni radicalmente diverse in termini di disvalore, il cui assoggettamento al medesimo trattamento sanzionatorio contrasta con l'art. 3 Cost. Si pensi, anzitutto, alle aggravanti relative all'esposizione dello straniero a pericolo per la vita o l'incolumità (lett. *b*) e alla sua sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti (lett. *c*): qui l'aumento di pena è giustificato dal carattere plurioffensivo delle condotte, che, oltre all'ordinata gestione dei flussi migratori, contemplan anche ulteriori offese (in termini di danno o di pericolo) a beni giuridici personali di rango elevato.

L'identità di trattamento sanzionatorio risulta ingiustificata anche rispetto alle rimanenti aggravanti previste dall'art. 12, co. 3, TUI: le ipotesi di favoreggiamento dell'ingresso di cinque o più persone (lett. *a*), di concorso nel reato di tre o più persone (lett. *d*, prima parte) o di disponibilità di armi o materie esplodenti (lett. *e*) ledono l'interesse all'ordinata gestione dei flussi migratori e/o all'ordine pubblico in una misura molto diversa dall'ipotesi in cui una persona (disarmata) favorisca l'ingresso di due stranieri, avvalendosi di documenti contraffatti o semplicemente di servizi di trasporto internazionale.

In conclusione, il carattere ordinario e fisiologico delle modalità di condotta selezionate dall'art. 12, co. 3, lett. *d*, TUI, lungi dall'evidenziarne una spiccata capacità offensiva, ne rivela al contrario un contenuto di disvalore del tutto assente (utilizzo di servizi di trasporto internazionale) o comunque notevolmente inferiore (contraffazione di documenti) rispetto a quello previsto dalle altre aggravanti di cui al medesimo co. 3. Pertanto, l'assoggettamento di queste ultime due ipotesi alla medesima cornice edittale prevista per le altre appare manifestamente irragionevole.

3.2. La manifesta irragionevolezza alla luce dei beni giuridici protetti dall'art. 12 TUI

Le ipotesi di favoreggiamento dell'ingresso irregolare caratterizzate da un disvalore meno intenso sono quelle in cui l'autore del reato agevola l'ingresso scegliendo le modalità che non mettono a rischio la vita, l'integrità fisica e la dignità dello straniero. È evidente che tali modalità coincidono proprio con l'utilizzo dei servizi internazionali di trasporto e/o di documenti contraffatti, che consentono allo straniero di presentarsi in sicurezza ai varchi di frontiera, anziché intraprendere pericolosi itinerari clandestini via terra o via mare. La manifesta sproporzione sanzionatoria, dunque, si coglie nella scelta legislativa di assoggettare tali condotte al medesimo trattamento previsto per quelle che si collocano al polo opposto dell'ideale scala di gravità, proprio in ragione del loro carattere plurioffensivo.

Come affermato nella sent. 142/2017, le disposizioni di cui all'art. 12, co. 3 e 3-bis, TUI non solo tutelano i beni giuridici dell'ordine pubblico e della sicurezza dei confini, ma “abbracciano anche i diritti

fondamentali delle persone trasportate o illegalmente introdotte nel territorio dello Stato italiano”.

Questo assunto può valere con riferimento alle aggravanti di cui all’art. 12, co. 3, lett. a), b), c), e), ma non per quella di cui all’art. 12, co. 3, lett. d), TUI, oggetto della presente q.l.c., che evidentemente non protegge beni personali, ma esclusivamente la sicurezza dei confini (nonché la pubblica fede nell’ipotesi dei documenti contraffatti).

Nella fattispecie oggetto del giudizio principale, peraltro, la modalità del viaggio, ancorché *contra legem*, non solo non minaccia la vita, l’incolumità fisica e la dignità delle persone coinvolte, ma è, anzi, spesso la necessaria premessa per presentare una domanda di asilo e, così, per esercitare un diritto costituzionale garantito dall’art. 10, co. 3, Cost. Pertanto, accanto alla sproporzione della pena per il fatto commesso, emerge altresì la sproporzione della scelta di criminalizzazione, che non riflette un ragionevole bilanciamento tra la protezione delle frontiere e gli interessi individuali potenzialmente in conflitto (sull’inesistenza di interessi “tiranni” e sulla necessità di bilanciare gli interessi costituzionalmente rilevanti secondo ragionevolezza, v. *mutatis mutandis* le sentt. 58/2018 e 85/2013).

Neppure è possibile affermare che il *vulnus* al canone di proporzionalità possa essere “sanato” in concreto dal giudice comune attraverso la commisurazione della pena nell’ampio compasso edittale tracciato dal legislatore. Detto *vulnus* riguarda, infatti, proprio il minimo edittale dell’aggravante, che obbliga a comminare una pena severa anche quando – come ha osservato la Corte nella sent. 236/2016 rispetto all’identica sanzione prevista dall’art. 567, co 2, c.p. – il reo sia guidato dal fine non di pregiudicare l’interesse di soggetti vulnerabili (in particolare, i minori non accompagnati di cui al giudizio *a quo*), ma di consentire loro, sia pure mediante la commissione di un reato, l’arrivo ai valichi di frontiera dello Stato, eventualmente per esercitare il diritto di presentare una domanda di protezione internazionale (v. gli artt. 6 e 10-*bis*, co. 1, d.lgs. 25/2008 e ss.mm.ii.).

Infine, non è neppure possibile che la sproporzione venga meno in ragione della possibilità, sempre per il giudice comune, di bilanciare l’aggravante censurata con eventuali attenuanti: ciò sia perché, in caso di giudizio di equivalenza, l’aggravante produce comunque l’effetto *in malam partem* di neutralizzare i benefici dell’attenuante; sia perché, più in radice, come si è già avuto modo di rilevare, alle circostanze del reato non può essere assegnata la funzione di sanare l’illegittimità di una pena in astratto manifestamente sproporzionata e arbitraria.

3.3. La manifesta irragionevolezza alla luce del diritto dell’UE e del diritto comparato

Nel testo della Decisione quadro 2002/946/GAI, recante l’obbligo di incriminazione delle condotte di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare definite dalla Direttiva 2002/90/CE (che insieme alla

Decisione quadro forma il c.d. *Facilitators Package*), non vi è traccia, come ipotesi meritevoli di aggravamento sanzionatorio, dell'utilizzo di servizi internazionali di trasporto o di documenti contraffatti. Di contro, il legislatore sovranazionale ha attribuito una maggiore gravità alle condotte di favoreggiamento animate da scopo di lucro o, alternativamente, commesse da un'organizzazione criminale o tali da mettere in pericolo la vita dei migranti (v. l'art. 1, § 3, della Decisione quadro).

Pur trattandosi di “norme minime”, il legislatore sovranazionale ha inteso assicurare che alla messa in pericolo della vita dei migranti corrisponda un trattamento sanzionatorio particolarmente rigoroso. Il c.d. *minimum maximum* di otto anni di reclusione, infatti, identifica uno dei livelli sanzionatori più elevati tra quelli previsti negli strumenti di ravvicinamento legislativo dell'UE (v. le Conclusioni del Consiglio europeo del 24-25.4.2002). Anche nella prospettiva del diritto dell'UE, pertanto, risulta incongrua la scelta di accomunare sotto la stessa cornice edittale dell'art. 12, co. 3, TUI tanto l'ipotesi di maggiore gravità prese in considerazione dal legislatore sovranazionale (come l'esposizione della persona trasportata a pericolo per la sua vita), quanto le ipotesi, di disvalore ben più tenue (contraffazione dei documenti) o assente (utilizzo dei servizi di trasporto internazionale), rientranti nella disposizione oggetto della q.l.c., le quali, come già evidenziato, non espongono in alcun modo a pericolo l'incolumità personale e la dignità dello straniero.

Una cursoria analisi di diritto comparato, relativa a Belgio, Francia, Germania e Spagna, conferma l'eccentricità della scelta del legislatore italiano. In tutti gli ordinamenti considerati, l'effetto aggravante collegato all'utilizzo di servizi di trasporto internazionali è del tutto assente, mentre quello connesso all'utilizzo di documenti contraffatti risulta discendere unicamente dal concorso con le fattispecie di reato contro la pubblica fede, con effetti molto meno severi rispetto a quelli previste dall'art. 12, co. 3, TUI.

In Belgio, l'art. 77 della *Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers* prevede, alternativamente, l'*emprisonnement* da 8 giorni a 1 anno o l'*amende* da 1700 a 6 mila euro. Le circostanze aggravanti previste agli artt. 77-ter, 77-quater e 77-quinquies includono la messa in pericolo della vita o la lesione dell'integrità fisica del migrante e possono comportare un forte irrigidimento della cornice edittale, ma non contengono alcun riferimento all'utilizzo di servizi di trasporto internazionale. Quanto all'utilizzo di documenti contraffatti, il diritto belga ammette un concorso materiale con il delitto previsto dall'art. 198 del *code pénal*, punito con l'*emprisonnement* da 1 mese ad 1 anno.

Medesime considerazioni valgono rispetto alla Francia, ove la norma applicabile (l'art. 622-1 del *Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile*) prevede l'*emprisonnement* fino a 5 anni e l'*amende* fino a 30 mila euro per la fattispecie base. Anche in tal caso, il ricorso ai servizi internazionali

di trasporto è irrilevante ai fini delle aggravanti previste dall'art. 622-5, mentre vi rientrano espressamente l'esposizione a rischio di morte o lesioni dei migranti e le condizioni di trasporto incompatibili con la dignità umana. L'uso di documenti falsi è punibile ai sensi dell'art. 441-1 del *code pénal*, con una pena di *emprisonnement* fino a 3 anni e 45 mila euro di *amende*.

In Germania, la fattispecie base di traffico di migranti prevista dal § 96 (1) del *Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet* prevede la reclusione da 3 mesi a 5 anni. Ai fini delle circostanze aggravanti del § 96 (2), che includono il pericolo per la vita o la salute e che aggravano il quadro edittale, l'uso di servizi di trasporto internazionale è irrilevante. L'uso di un documento falso per l'ingresso irregolare integrerebbe la fattispecie della § 95 (2) 2 della *Aufenthaltsgesetz*, con pena detentiva fino a 3 anni o la pena pecuniaria.

In Spagna, la fattispecie base di cui all'art. 318-*bis* del *código penal* comporta, alternativamente, la multa (calcolata per tassi giornalieri) da 3 a 12 mesi o la reclusione da 3 mesi a 1 anno. Nessun effetto aggravante viene ricollegato all'utilizzo di servizi internazionali di trasporto, mentre la messa in pericolo della vita o dell'integrità fisica del migrante è sanzionata con una più rigorosa cornice edittale. Quanto all'uso di un documento di identità falso, l'art. 392, § 2, comporta una pena detentiva da 6 mesi a 1 anno e la multa da 3 a 6 mesi.

Nonostante le diverse scelte sanzionatorie e politico-criminali compiute dai legislatori nazionali, emergono tre elementi comuni: *i*) una generale irrilevanza dell'utilizzo di servizi di trasporto internazionali; *ii*) l'attribuzione di un maggiore disvalore alle condotte che, nel favorire l'ingresso o il transito irregolare, mettano a rischio la vita, l'integrità fisica o la dignità del migrante; *iii*) la repressione della contraffazione di documenti mediante generali fattispecie di reato contro la fede pubblica e non con apposite aggravanti della condotta di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare.

5. Conclusioni

La disposizione oggetto della q.l.c. contempla due diverse aggravanti: *i*) l'utilizzo di servizi internazionali di trasporto e *ii*) l'utilizzo di documenti contraffatti, alterati o illegalmente ottenuti.


La prima (utilizzo di servizi internazionali di trasporto) non seleziona condotte caratterizzate da un disvalore specifico, ulteriore rispetto a quello della fattispecie base di cui all'art. 12, co. 1, TUI. Che si tratti di condotte prive di un autonomo disvalore emerge chiaramente dalla vicenda oggetto del giudizio principale: l'utilizzo di mezzi di trasporto internazionali, di per sé lecito, non approfondisce l'offesa arrecata all'integrità dei confini. Pertanto, appare evidente il contrasto di questa aggravante con gli artt. 3 e 27, co. 3, Cost.

La seconda aggravante (utilizzo di documenti contraffatti), pur sanzionando condotte plurioffensive, appare anch'essa costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3 e 27 co. 3, Cost., in ragione della manifesta sproporzione della pena, irragionevolmente equiparata a quella prevista per condotte che mettono a rischio beni primari come la vita, l'incolumità o la dignità delle persone. L'eventuale rimozione di questa aggravante consentirebbe di eliminare la sproporzione indicata, senza determinare una depenalizzazione, posto che le relative condotte sarebbero comunque colpite dai reati contro la fede pubblica (v. l'art. 497-bis c.p. e l'art. 5, co. 8-bis, TUI), attualmente assorbiti nell'art. 12, co. 3 lett. d), TUI, per effetto dell'art. 84 c.p. In assenza dell'aggravante censurata, l'ambito di applicazione di tali norme incriminatrici si riespanderebbe, in concorso formale con l'art. 12, co. 1, TUI, ponendo così le premesse per un trattamento sanzionatorio con cornici edittali specificamente ritagliate sul disvalore dei falsi e, dunque, proporzionato e non più accomunato a condotte dotate di un disvalore evidentemente inferiore.

Viterbo - Roma, 14 luglio 2021


Prof. Mario Savino

Coordinatore ADiM


Prof. Saverio Ricci

Direttore del DISTU – Università della Tuscia